

Regole sulla tassazione e sul trattamento fiscale dei proventi Valore Condiviso Club

Come nasce Valore Condiviso Club

Valore Condiviso Club nasce come evoluzione del modello di lending crowdfunding, adottando una struttura di club deal immobiliare rivolta a un numero selezionato di investitori, con operazioni strutturate, maggiore controllo sugli investimenti e un impianto fiscale più semplice e definitivo per il sottoscrittore.

Il Club opera attraverso veicoli dedicati e intermediari abilitati che consentono l'applicazione del regime di sostituto d'imposta, in conformità alla normativa fiscale vigente sui redditi di capitale.

Inquadramento normativo della tassazione

Ai sensi dell'art. 44 del TUIR, i proventi derivanti dalla partecipazione a operazioni di investimento strutturate, quando qualificabili come redditi di capitale e corrisposti tramite soggetti che operano come sostituti d'imposta, sono soggetti a imposta sostitutiva del 26% a titolo definitivo.

L'imposta viene trattenuta direttamente alla fonte, con conseguente estinzione dell'obbligazione tributaria in capo all'investitore persona fisica residente in Italia.

Come opera Valore Condiviso Club dal punto di vista fiscale

Valore Condiviso Club opera avvalendosi di soggetti qualificati che agiscono in qualità di sostituti d'imposta, applicando automaticamente la tassazione prevista dalla legge sui proventi distribuiti agli investitori.

L'investitore riceve il rendimento già al netto delle imposte, senza ulteriori adempimenti fiscali.

Tassazione per le persone fisiche residenti in Italia

Per le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, i proventi percepiti tramite il Valore Condiviso Club sono assoggettati a imposta sostitutiva del 26% trattenuta alla fonte a titolo definitivo.

Tali proventi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

Tassazione per enti non commerciali residenti in Italia

Per gli enti non commerciali residenti si applica il medesimo trattamento fiscale previsto per le persone fisiche, con imposta sostitutiva del 26% trattenuta alla fonte e senza obblighi dichiarativi.

Soggetti esercenti attività d'impresa e società

Per le società, enti commerciali e soggetti che operano nell'esercizio di impresa, i proventi percepiti concorrono alla formazione del reddito d'impresa e sono soggetti a tassazione ordinaria IRES.

In tali casi non viene applicata alcuna ritenuta alla fonte.

Investitori non residenti

Per i soggetti non residenti fiscalmente in Italia, il trattamento fiscale dei proventi è disciplinato dalla normativa italiana e dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili.

Accredito dei proventi e obblighi dichiarativi

I proventi vengono accreditati già al netto dell'imposta dovuta. Per le persone fisiche ed enti non commerciali residenti non sussistono obblighi dichiarativi.